



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 22/02/2010

OGGETTO: Approvazione Regolamento unico contabile per la gestione delle risorse del Fondo di Ambito finalizzate alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali

L'anno **duemiladieci**, addì **ventidue** del mese di **febbraio** alle ore **9.40**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale** del Comune di Monte Sant'Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del Comunale prot. 1953 del 17/02/2010, si è riunito il Consiglio Comunale **in seduta pubblica**

Alla seduta di **prima** convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, disposto dal **Presidente del Consiglio** Dott. Matteo Savastano.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CILIBERTI Dott. Andrea	SI		12	GRANATIERO Dott. Giovanni	SI	
2	TOTARO Dott. Giuseppe	SI		13	DI IASIO Ing. Antonio	SI	
3	CIUFFREDA Sig. Domenico	SI		14	DI BARI Prof. Donato	SI	
4	TOTARO Sig. Damiano	SI		15	VERGURA Avv. Luigi	SI	
5	TOTARO Sig. Vincenzo	SI		16	NIGRI Dott. Antonio Giuseppe	SI	
6	LAURIOLA Arch. Andrea	SI		17	PETTINICCHIO Avv. Antonio		SI
7	COCCIA Sig. Pasquale	SI		18	TROIANO Dott. Mario	SI	
8	SAVASTANO Dott. Matteo	SI		19	PALUMBO Prof. Pasquale	SI	
9	GALLI Prof. Marco	SI		20	FUSILLI Sig. Michele	SI	
10	NOTARANGELO Geom. Matteo	SI		21	ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio	SI	
11	TARONNA Sig. Donato	SI					

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. **20** ASSENTI N. **1** SU **21** ASSEGNATI AL COMUNE (COMPRESO IL SINDACO) e su N. **21** ATTUALMENTE IN CARICA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza Il Segretario Supplente **Dott. Antonio lo Russo** (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. – D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti in aula tutti gli Assessori. **FEROSI avv. Michele MAZZAMURRO prof. Antonio**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore **SERVIZI SOCIALI** **Rag. Domenico Rignanese** ai sensi dell'art. 49, D.lgs 18/8/2000, n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime parere **parere favorevole**.

Monte Sant'Angelo, **04/02/2010**

SERVIZI SOCIALI
Rag. Domenico Rignanese



PALUMBO: *vuol sapere a quanto ammontano le risorse comunali destinate all'attuazione delle politiche sociali e chiede una attenzione particolare sull'utilizzo delle risorse stesse l'uso delle quali va ottimizzato.*

Non essendoci altri interventi, il Presidente propone di votare l'obiettivo con il seguente risultato: presenti e votanti n.20, favorevoli 12 – astenuti 8 (Totaro G.-Nigri-Troiano-Palumbo-Vergura-Notarangelo –Fusilli –Armillotta).

Votano all'unanimità per l'immediata eseguibilità dell'atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 08/11/2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali).

Vista la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006, pubblicata sul B.U.R.P. n. 87 del 12 luglio 2006, avente ad oggetto: "Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali in Puglia" e, in particolare, gli artt. 6 e 10 che prevedono la gestione associata dei comuni del medesimo distretto sanitario attraverso i Piani Sociali di Zona e ne indicano, tra l'altro, gli obiettivi strategici, le priorità di intervento e le modalità organizzative dei servizi;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1875 del 13.10.2009, pubblicata sul BURP n. 167 del 26.10.2009 con la quale è stato approvato il Piano Regionale Politiche Sociali, triennio 2009-2011, per la gestione attuativa 2010- 2012;

Preso atto che tra i principali e prioritari adempimenti previsti in capo ai comuni vi è quello di rinnovare il vincolo associativo, alla base della gestione congiunta dei servizi sociali e socio-sanitari;

Preso atto, altresì, che a seguito della istituzione della sesta Provincia, BAT, il Comune di Zapponeta è entrato a far parte del Distretto Sanitario di Manfredonia e, pertanto, fa parte dell'Ambito Territoriale di Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo (ed ora) Zapponeta;

Rilevato che anche per il 2° Piano Sociale di Zona è da utilizzare lo strumento giuridico della convenzione tra i comuni, disciplinata dall'art. 30 del D.L.vo 267/2000;

Vista in merito lo schema di convenzione per la gestione associata delle funzioni sociali relativa al periodo afferente il 2° Piano Sociale di Zona " triennio 2010- 2012 " tra i Comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponeta, approvato con deliberazione di C.C. n. 05 del 09/02/2010;

Atteso che la convenzione, tra i Comuni i Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo e Zapponata è stata già regolarmente sottoscritta;



Rilevato che secondo le indicazioni del Piano Regionale Politiche Sociali, il Piano Sociale di Zona va accompagnato dall'adozione dei seguenti regolamenti unici di ambito di competenza consigliare:

- Regolamento per l'accesso alle prestazioni e la compartecipazione finanziaria degli utenti al costo delle prestazioni;
- Regolamento unico per l'affidamento dei servizi sociali a soggetti terzi;
- Regolamento unico contabile per la gestione delle risorse del fondo di ambito finalizzate alla realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali;

Visto l'allegato schema di Regolamento unico contabile predisposto dall'Ambito Territoriale per la gestione delle risorse per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, formato da n. 18 articoli, che disciplina le procedure contabili e finanziarie e relative ai fondi d'Ambito, secondo le indicazioni del Piano Regionale Politiche Sociali; al fine di assicurare nell'Ambito Territoriale locale unitarietà ed uniformità di azione, conformità di procedure, razionalizzazione degli interventi;

Rilevato che il Coordinamento istituzionale nella seduta del 15 gennaio 2010 ha approvato il presente schema di regolamento;

Rilevato che il Piano Sociale di Zona, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 4/2007 è approvato tramite conferenza di servizi, indetta dal Presidente del Coordinamento Istituzionale, con allegati, tra l'altro, i citati regolamenti e l'altra documentazione richiesti;

Preso atto del ruolo di Comune Capofila Ente strumentale dell'Ambito Territoriale;
Preso atto dell'urgenza dell'adozione del presente provvedimento ai fini dell'approvazione del 2° Piano Sociale di Zona ;

Vista la legge 328/00;

Vista la L. R. 19/2006;

Visto il Regolamento Regionale 4/2007 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 del D.L.vo, 267/2000;

Visto l'art. 7 del vigente Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 del D. L.vo. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

Di dare atto di quanto descritto in narrativa che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di approvare l'allegato Regolamento unico contabile per la gestione delle risorse del Fondo di Ambito finalizzate alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, formato da n. 17 articoli;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

2. Di dare atto che ai sensi della Convenzione tra i Comuni di cui alla deliberazione C.C. n. 129 del 28.12.2009 il presente regolamento è soggetto alla conforme approvazione da parte di tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale;
3. Di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione dell'Albo Pretorio per 15 giorni e comunque dopo l'approvazione del Piano Sociale di Zona mediante conferenza di servizi con la A.S.L. Foggia, la Provincia di Foggia e la Regione Puglia.

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 18/8/2000, n. 267.



AMBITO TERRITORIALE
MANFREDONIA, MATTINATA, MONTE SANT'ANGELO, ZAPPONETA
DISTRETTO SANITARIO DI MANFREDONIA-ASL FOGGIA

REGOLAMENTO UNICO CONTABILE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DI AMBITO FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1

Oggetto

Finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la gestione delle procedure, dei flussi finanziari e l'utilizzo delle risorse afferenti al Fondo Unico di Ambito per la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari del Piano Sociale di Zona dell' Ambito Territoriale dei comuni di Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e Zapponeta - Distretto Sanitario di Manfredonia – A.S.L. Foggia.

Art. 2

Flussi finanziari in entrata e costituzione del Fondo Unico di Ambito

Il Fondo Unico di Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Il Fondo d'Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:

- Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS);
- Fondo Globale Socio Assistenziale (FGSA - risorse regionali);
- Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
- Fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL);
- Fondi Provincia di Foggia (FPROV)
- Altre risorse (A), provenienti da finanziamenti aggiuntivi sia pubblici, sia privati.



Art. 3

Fondi nazionali e Regionali

I fondi sono costituiti da risorse distinte e risorse indistinte.

Le risorse distinte sono finalizzate alla realizzazione delle attività previste dalle leggi di settore nazionali e regionali.

Le risorse indistinte non hanno specifica destinazione e sono utilizzabili per l'attuazione dei Servizi e degli Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona.

I fondi, provenienti dalla Regione Puglia, sono assegnati all'Ente Capofila, il quale ne effettua la relativa gestione in regime di tesoreria unica, così come specificato all'art. 11 del presente regolamento.

I fondi assegnati sono destinati all'esecuzione dei servizi e degli interventi su base d'Ambito Territoriale, ed, eventualmente, in presenza di risorse, all'esecuzione di servizi comunali gestiti da ciascun comune appartenente all'Ambito Territoriale.

L'accesso dei cittadini ai servizi/interventi erogati su base d'Ambito Territoriale è, per ciascun ente associato, di norma, proporzionale alla popolazione residente.

Il Coordinamento Istituzionale può stabilire, per interventi specifici, diversa modalità di ripartizione.

Art. 4

Fondi propri degli Enti Associati.

I fondi propri degli Enti Associati sono costituiti dalle risorse che gli stessi stanziavano nei rispettivi bilanci annuali di previsione.

Ogni Comune deve apportare, quale cofinanziamento per la realizzazione dei servizi di Ambito a gestione associata unica una somma almeno pari al 30% dell'importo determinato dal trasferimento di FNPS 2006-'07-'08-'09 per i tre esercizi 2010-2012.

L'intera spesa sociale complessiva di ciascun comune va dichiarata all'interno del Piano Sociale di Zona.

L'ammontare complessivo delle risorse proprie stanziate da ciascun comune, comprensivo anche delle risorse destinate ai servizi a valenza comunale, deve essere non inferiore al livello di spesa sociale media dichiarata in termini di risorse proprie comunali per gli anni 2006-'08 ed, inoltre, la spesa sociale procapite di ciascun comune deve essere almeno pari al livello medio procapite



raggiunto dall'Ambito nel triennio 2006-'08(ad eccezione degli enti sottoposti a sanzioni per patto di stabilità).

Solo le risorse eccedenti il cofinanziamento minimo obbligatorio (30%) per i servizi di Ambito possono essere destinate da ciascun comune a servizi diversi dagli obiettivi di servizio indicati dal Piano Regionale Politiche Sociali.

L'ammontare delle risorse proprie di ciascun Comune associato viene determinato dalle attestazioni in merito rese dai settori ragioneria dei vari Comuni.

Entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione dei documenti contabili (Bilancio annuale di previsione, Piano Esecutivo di Gestione) secondo la disciplina prevista dagli artt. 169,174 e seguenti del D.Lgs 267/2000, ciascun Comune deve trasmettere all'Ente Capofila:

- uno stralcio del Bilancio approvato, relativo ai fondi propri stanziati per le politiche sociali, distinti in relazione alla destinazione dei fondi gestiti autonomamente e quelli confluenti nel piano finanziario del Piano Sociale di Zona;
- uno stralcio del Piano esecutivo di gestione, relativo al centro di responsabilità e/o di costo cui è attribuita la gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona, da cui risultino i singoli e specifici capitoli della spesa iscritti.

Parimenti, al fine di soddisfare le attività di rendicontazione, i Comuni, entro dieci giorni dalla approvazione, devono trasmettere uno stralcio del conto consuntivo, per la parte relativa alla gestione degli interventi connessi al Piano Sociale di Zona, da cui risulti lo stato della spesa relativa ai singoli e specifici capitoli ed interventi programmati.

Ulteriore documentazione può essere richiesta in relazione a specifiche indicazioni della Regione Puglia, o di altri Enti Pubblici.

Art. 5

Fondi ASL e Provincia di Foggia

I fondi A.S.L. sono costituiti dalle risorse della competente A.S.L, finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.

I fondi Provincia di Foggia sono costituiti dalle risorse finalizzate alla realizzazione dei servizi sovra-ambito di pertinenza della Stessa.

L'A.S.L. e la Provincia di Foggia gestiscono direttamente l'intero ammontare delle risorse proprie destinate ai rispettivi servizi, senza operare alcun trasferimento a favore dell'Ente Capofila,



provvedendo, così, a garantire per i servizi di competenza, la relativa copertura finanziaria, salvo diversa intesa tra le parti.

Art. 6

Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti

Le entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, relativamente a servizi/interventi erogati a valenza di Ambito ed a gestione associata, contribuiscono alla formazione del Fondo di Ambito e, di conseguenza, ciascun Comune provvede al loro incasso ed al relativo trasferimento al Comune capofila. Quest'ultimo utilizzerà tali risorse per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona, quale potenziamento dell'offerta sociale dell'Ambito territoriale.

Le ulteriori entrate derivanti dalla compartecipazione alla spesa da parte degli utenti per i servizi/interventi a carico di ciascun Comune dell'Ambito e gestiti dagli stessi restano acquisiti dal Comune interessato, confluendo nelle proprie risorse finanziarie.

Art. 7

Flussi finanziari in uscita e realizzazione degli interventi

Gli interventi ed i servizi inseriti nel Piano Sociale di Zona potranno essere gestiti con tre differenti modalità:

- a.** interventi e/o servizi di ambito a gestione associata gestiti dal Comune capofila;
- b.** interventi e/o servizi comunali gestiti da ciascun Comune interessato;
- c.** interventi sovra-ambito la cui titolarità ricade sulla Provincia di Foggia, salvo altre forme di organizzazione interventi sovracomunali.

La progettazione di dettaglio del Piano Sociale di Zona è predisposta secondo il modello predisposto dalla Regione Puglia, in cui sono indicati gli elementi principali dell'intervento da realizzare e il costo totale previsto per il servizio in questione.

Art. 8

Oneri di gestione

Gli oneri relativi alla gestione delle strutture (già in essere e/o di nuova apertura) che sono utilizzate per l'esecuzione dei Servizi e degli Interventi, previsti dal Piano Sociale di Zona e gestiti dai singoli Comuni, non sono imputabili al Fondo d'Ambito e restano a carico dei singoli Enti Associati.



I singoli Comuni manterranno la titolarità delle suddette strutture e resteranno intestatari dei canoni e delle utenze relativi alle stesse.

Gli oneri relativi alla gestione di nuove strutture, che fosse necessario attivare nei singoli Comuni associati per l'erogazione di servizi/interventi a valenza d'Ambito, restano a carico del Fondo di Ambito, fermo restando che i singoli Comuni conservano la titolarità di tali nuove strutture, dei relativi canoni di locazione ed utenze. In tal caso, l'individuazione delle strutture resta in capo a ciascun Comune e gli oneri sostenuti per le stesse saranno decurtati dall'effettivo trasferimento di risorse da effettuare all'Ente Capofila da ogni Comune associato.

Risulta evidente che sebbene l'individuazione delle strutture e la conseguente stipula dei contratti di locazione e di fornitura delle utenze sono effettuate a discrezione degli Enti associati, questi ultimi devono comunque osservare gli opportuni principi di buona amministrazione, di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel concludere gli stessi.

Gli oneri relativi alla gestione delle nuove strutture da attivare nel Comune capofila e da utilizzare per l'esecuzione dei servizi e degli interventi a valenza d'Ambito a gestione associata, previsti dal Piano Sociale di Zona, sono a carico del Fondo d'Ambito.

Il Comune Capofila, secondo l'indicazioni del Coordinamento Istituzionale, provvede ad individuare ulteriori nuove strutture, utili alla realizzazione dei servizi/interventi a valenza di Ambito, indicati come prioritari ed essenziali dal Piano Sociale di Zona.

Il Comune Capofila, relativamente a tali nuove strutture (quali, a titolo di esempio, l'Ufficio di Piano, la Porta Unica di Accesso, etc. ...), provvederà alla stipula dei relativi contratti di locazione e di fornitura delle utenze, a propria discrezione, osservando gli opportuni principi di buona amministrazione, di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.

Gli oneri derivanti dall'utilizzo di tali nuove strutture saranno trattenuti, in misura percentuale al numero degli abitanti di ciascun Comune dell'Ambito, dall'Ente capofila al momento del trasferimento dei fondi ai singoli comuni.

I contratti relativi a canoni ed utenze di nuova attivazione nel Comune capofila, ad uso del Piano Sociale di Zona, per servizi/interventi a valenza di Ambito ed a Gestione Associata, verranno intestati all'Ente Capofila.

I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Associati, restano di proprietà degli stessi.

I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito, a valere su risorse diverse dai Fondi Comunali Riservati, sono in possesso dell'Ente Capofila, che, in caso di risoluzione della gestione



associata del Piano Sociale di Zona, ne ripartisce il valore residuo tra gli Enti Associati, in ragione dei criteri di distribuzione delle spese e delle risorse.

Gli oneri relativi all'uso e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

Gli oneri relativi ai materiali di consumo necessari al funzionamento degli Uffici dei Servizi Sociali restano a carico dei singoli Enti Associati.

Gli oneri relativi ai materiali di consumo ad uso degli uffici a valenza d'Ambito istituiti in attuazione del Piano Sociale di Zona sono a carico del Fondo d'Ambito.

I Comuni associati determinano le modalità di assegnazione del proprio personale all'Ufficio di Piano sulla base delle indicazioni fornite dal Regolamento dell'Ufficio di Piano e dal Coordinamento Istituzionale.

Gli oneri, concernenti le competenze dei dipendenti individuati, da ciascun Comune, quali componenti dell'Ufficio di Piano, restano a carico del Comune di provenienza del dipendente e contribuiscono alla formazione del fondo comunale e finanziaria, figurativamente, il fondo d'Ambito.

L'Ambito può assegnare una parte delle risorse, destinate dalla Regione al funzionamento dell'Ufficio di Piano, alla integrazione del salario accessorio del personale assegnato al suddetto Ufficio.

I Comuni si impegnano ad individuare l'apporto, stabile e continuativo, di risorse umane, espresse in ore/uomo, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Il fabbisogno eventuale di competenze tecniche e di capacità professionali, che richieda il ricorso a risorse umane, esterne ai Comuni Associati, è individuato dal Coordinamento Istituzionale e costituisce un onere per il Fondo d'Ambito, facente carico alle suindicate risorse assegnate dalla Regione per il funzionamento dell'Ufficio di Piano .

Art. 9

Piano Finanziario del Piano Sociale di Zona e trasferimenti delle risorse

Le risorse che gli Enti associati trasferiscono al Fondo d'Ambito, ai sensi del presente regolamento, sono utilizzate secondo quanto previsto dalla programmazione finanziaria del Piano Sociale di Zona.

Le risorse finanziarie costituenti il Fondo d'Ambito, di cui all'art. 2, sono trasferite all'Ente Capofila e trattenute dallo stesso per realizzare i servizi/interventi a valenza indicati nel Piano Sociale di Zona.



I fondi propri dei Comuni (FC) per servizi associati devono essere trasferiti all'Ente Capofila con adozione di apposito provvedimento da parte del dirigente/responsabile del servizio competente di ciascun Ente, secondo quanto previsto dalla programmazione del Piano Sociale di Zona, anche con riferimento ai tempi fissati per la realizzazione degli interventi.

La modalità di trasferimento dei fondi è costituita dall'accredito sul conto vincolato presso la Tesoreria dell'Ente Capofila.

Nel caso in cui i fondi siano trasferiti oltre i termini previsti dalle suddette indicazioni, l'Ente Capofila si riserva, sentito il responsabile dell'Ufficio di Piano, di investire il Coordinamento Istituzionale al fine di essere autorizzato a prendere i necessari provvedimenti fino alla previsione di sanzioni a carico degli Enti inadempienti.

Art. 10

Tesoreria Unica

I Servizi e gli Interventi a gestione associata, individuati nel Piano Sociale di Zona sono attuati dal Comune Capofila, Ente strumentale, per conto di tutti gli Enti Associati.

A tal fine, le risorse costituenti il Fondo d'Ambito sono mantenute in capo all'Ente Capofila e devono intendersi quali fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona. I fondi A.S.L., pur figurando nella composizione del Fondo d'Ambito, non affluiscono all'Ente Capofila, in quanto l' A.S.L. gestisce direttamente le risorse dedicate agli interventi di integrazione socio-sanitaria, relativamente alla parte di competenza.

La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione, ove previsto, degli Enti Associati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, devono essere strutturati tenendo conto delle indicazioni del Piano Regionale Politiche Sociali e:

- l'Ente Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi, a gestione associata, previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l'individuazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa previsti per l'attuazione del Piano stesso;
- gli altri Enti Associati devono evidenziare che la realizzazione dei servizi, a gestione associata, previsti dal Piano Sociale di Zona avviene da parte dell'Ente Capofila, procedendo, altresì, ad iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione la voce "Trasferimenti all'Ente Capofila", secondo i programmi in merito adottati.

Nell'esercizio delle funzioni di Tesoreria Unica, l'Ente Capofila è tenuto all'osservanza delle disposizioni recate dalla Parte II del D.Lgs. 267/00.



In particolare, l'Ente Capofila, nell'ambito delle scritture contabili previste dal citato D.Lgs. 267/00, deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di uscita connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona, provvedendo, per ciascuna annualità, alle operazioni di rendicontazione, secondo quanto prescritto dal successivo art. 15 (Rendicontazione). L'Ente Capofila è tenuto alla custodia ed alla conservazione di tutti gli atti contabili relativi alla gestione del Piano Sociale di Zona. Tali atti dovranno essere esibiti in copia, qualora richiesti dagli Enti Associati. Gli Enti Associati, trasmettono all'Ente Capofila la documentazione della spesa relativa alla eventuale gestione finanziaria in proprio, ed ogni altra documentazione necessaria per il disbrigo degli adempimenti relativi al Piano Sociale di Zona.

Art. 11

Responsabilità e impegni dei Comuni

Per consentire all' Ambito ed all'Ufficio di Piano di espletare i propri compiti, i Comuni dell'Ambito si impegnano a mettere in atto tutte le procedure di collaborazione, di controllo e di rendicontazione della spesa e di gestione delle risorse, seguendo le indicazioni del Coordinamento Istituzionale e dell'Ufficio di Piano.

Nel caso in cui uno o più Comuni non rispettino gli impegni di cui al precedente comma, sarà cura del Coordinamento Istituzionale, sentito il Responsabile dell'Ufficio di Piano, investire l'Ente capofila e la Regione Puglia affinché si attivino, secondo le proprie competenze, per i necessari provvedimenti sostitutivi e sanzionatori a carico degli Enti inadempienti.

Art. 12

Economie di gestione

Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del Fondo d'Ambito che, pur essendo impegnate, risultino non ancora spese entro la fine dell'esercizio finanziario cui esse afferiscono, costituiscono residui da gestire nell'annualità successiva.

Le eventuali economie di gestione, non preventivamente impegnate nell'anno di riferimento affluiscono nel fondo d'Ambito dell'annualità successiva; quelle non impegnate per l'intera durata del Piano Sociale di Zona sono destinate all'incremento del Fondo d'Ambito del Piano successivo.

ART. 13

Rendicontazione



Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l'Ente Capofila deve provvedere alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito ricevendo la collaborazione e la documentazione pertinente da tutti i Comuni dell'Ambito e dagli altri soggetti coinvolti (ASL, Provincia).

L'Ente Capofila effettua la rendicontazione sulla base delle disposizioni regionali, utilizzando la modulistica fornita dalla Regione Puglia.

Il rendiconto, predisposto dall'Ufficio di Piano ed approvato dal Coordinamento Istituzionale, è trasmesso alla Regione Puglia, è inviato in copia agli altri Comuni dell'Ambito ed è sottoposto alla presa d'atto del Comune capofila, che vi provvede con determinazione del settore Ragioneria e Finanze.

Entro 5 giorni dalla suddetta presa d'atto, l'Ente Capofila provvede ad inviare copia della determinazione di presa d'atto, con l'allegato rendiconto, all'Ufficio di Piano.

Art. 14

Referente/Responsabile contabile del Piano Sociale di Zona

Il Referente/Responsabile contabile del Piano Sociale di Zona è un componente dell'Ufficio di Piano, individuato, dal Coordinamento Istituzionale.

Egli provvede a:

- curare i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovra-ordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni;
- predisporre tutti gli atti finanziari per la gestione delle risorse del Piano Sociale di Zona e della relativa rendicontazione.

I responsabili dei settori ragioneria dei vari comuni ed, in particolare, del Comune Capofila, sono tenuti a garantire il necessario coordinamento tra programmazione sociale e contabilità comunale, nonché contabilità dell'Ambito.

Ogni Comune dell'Ambito, attraverso il proprio settore ragioneria, presta tutta la dovuta collaborazione al referente contabile dell'Ufficio di Piano ai fini del regolare e sollecito svolgimento degli adempimenti connessi con l'attuazione del Piano Sociale di Zona.

Art. 15

Modifiche e/o integrazioni.



Il presente Regolamento è soggetto a modifica e/o integrazioni in seguito a prescrizioni normative, agli esiti di successivi processi di valutazione ed a nuove modalità di gestione associata tra gli Enti dell'Ambito Territoriale.

Art. 16

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del D.Lgs. 267/2000, le ulteriori normative vigenti in materia, nonché gli altri regolamenti di Ambito.

Art. 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, previa adozione da parte dei Consigli Comunali degli enti associati e pubblicazione delle relative deliberazioni, dopo la approvazione del Piano Sociale di Zona 2009-2011 in sede di conferenza di servizi.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue

Il Presidente
Dott. Matteo Savastano

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì,

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000)
 per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Antonio lo Russo